

Soprannumerari, obbligatorio riconvertirsi. Conservatori, diplomi come lauree

Vietato sdoppiare le classi ad anno scolastico iniziato

Decreto-legge 20.9.2002
Italia.doc del 26/9/02

Corsi di riconversione obbligatori per i docenti soprannumerari, pena il licenziamento, e divieto di sdoppiamento delle classi sovraffollate. Sono queste alcune delle novità più importanti contenute in un decreto-legge varato dal governo il 20 settembre 2002. Il provvedimento reca anche altre previsioni riguardanti l'amministrazione scolastica, i conservatori e le università. Il funzionamento degli uffici scolastici regionali sarà garantito con finanziamenti di 151 milioni di euro per il 2002, 173 milioni per il 2003 e 135 milioni a decorrere dal 2004. Un milione di euro sarà destinato, invece, agli interventi urgenti sul patrimonio immobiliare dei conservatori. E' stata disposta, inoltre, l'equiparazione alle lauree di primo livello per i diplomi rilasciati dai conservatori dalle accademie e dagli istituti superiori per le industrie artistiche. Infine, sono state sanate le situazioni debitorie contratte dalle università derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore. Finanziamenti sono previsti, inoltre, a favore delle cooperative e delle associazioni studentesche che operano nelle università

Decreto legge recante:

"Misure urgenti per la scuola, l'università, la Ricerca scientifica e tecnologica e l'alta Formazione artistica e musicale"

Il Presidente della Repubblica

(...)

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

(Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola)

1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui [all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 \[1\]](#)

e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, [l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 \[2\]](#).

2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo [10], della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è elevato di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003

3. All'onere di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003 derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2

(Accorpamenti e sdoppiamenti di classi)

1. [L'articolo 3, comma 1 primo periodo del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 \[3\]](#), convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.

2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

Articolo 3

(Finanziamento degli uffici scolastici regionali)

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei

centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4

(Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale)

1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare le situazioni debitorie derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002. Allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire fra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002; da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n.508 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo.

Onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al fondo di bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5

(Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione

e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.

2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche per la corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.

Articolo 6

(Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori)

1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento precedente

alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999 all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole, di specializzazione."

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, è purchè in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università".

c) è aggiunto il seguente comma:

"4. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso di un diploma di scuola media secondaria di secondo grado".

Articolo 7

(Attività di servizio per gli studenti universitari)

1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere dall'anno accademico 2002-2003 le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio degli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, quali in particolare le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.

2. . Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti della realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari e apportata, alla legge 14 novembre 2000, n 338 la seguente modifica:

all'articolo 1, comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "all'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome, in modo da assicurare rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle Regioni. Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione, compresi quelli per i compensi, i rimborsi delle spese di viaggio e le indennità di missione ai componenti nonché per il ricorso ad esperti per il supporto operativo e le attività di elaborazione e di monitoraggio necessari, si provvede utilizzando gli stanziamenti di cui al comma 10, secondale modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

Note

[1] L'articolo 473 dispone l'obbligo di provvedere alla riconversione professionale dei docenti soprannumerari.

[2] L'articolo 33 dispone che, se dopo il corso di riconversione non sia possibile ricollocare il docente soprannumerario, lo stesso dovrà essere messo in una sorta di cassa integrazione per 2 anni e poi licenziato.

[3] La norma dispone l'impossibilità di effettuare ritocchi all'organico d'istituto quando l'anno è iniziato.